



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 17 settembre 2009

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Le inserzioni si ricevono presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza Verdi, 10 - Telefoni 06-85082146 06-85082189). Le somme da inviare per il pagamento delle inserzioni devono essere versate sul c/c postale n. 16715047 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma. Le librerie concessionarie possono accettare solamente avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo. L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. Le richieste dei fascicoli separati devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, versando il relativo importo sul predetto conto corrente postale.

SOMMARIO

Annunzi commerciali:	Pag.	1
— Convocazioni di assemblea	»	1
— Altri annunzi commerciali	»	4
 Annunzi giudiziari:	Pag.	8
— Notifiche per pubblici proclami	»	8
— Ammortamenti	»	15
— Eredità	»	17
— Riconoscimenti di proprietà	»	18
— Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione	»	18
 Altri annunzi:	Pag.	19
— Specialità medicinali, presidi sanitari e medico-chirurgici	»	19
 Indice degli annunzi commerciali	Pag.	27

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

AGRIFOLIO S.P.A.

Iscrizione all'U.I.C. 26096

Sede Legale: 20146 Milano - via Washington, 50

Capitale sociale: Euro 16.604.036,00 interamente versato

Registro delle imprese: Imprese di Milano

e codice fiscale: n. 07584040153

Repertorio Economico Amministrativo: 1882866

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

E' convocata l'Assemblea Generale dei Soci della società Agri-folio s.p.a.; in prima convocazione per il giorno 08 ottobre 2009 alle ore 16,00 presso lo Studio del notaio dott.ssa Silvana Saija in Milano, via Aurelio Saffi, 34 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 09 ottobre 2009 alle ore 15,30 sempre presso lo Studio del notaio dott.ssa Silvana Saija in Milano, via Aurelio Saffi, 34, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Relazione dell'Amministratore Unico sulla situazione patrimoniale al 30 agosto 2009, approvazione e conseguenti deliberazioni ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile in ordine alla ricapitalizzazione della società, previa integrale copertura delle perdite, ovvero allo scioglimento anticipato della stessa ed alla sua liquidazione, con la nomina dell'organo di liquidazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione degli emolumenti da attribuire.

2. Eventuale modifica della ragione sociale da s.p.a. in s.r.l.

3. Modifiche statutarie inerenti e conseguenti.

I Soci ed Azionisti che intendono partecipare alla suddetta Assemblea dovranno depositare i propri certificati azionari cod. ISIN IT0004119480 nei termini, con le modalità e finalità come previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale, esclusivamente presso la sede sociale, nei giorni feriali e in orario di ufficio. Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica segreteria@agrifoliospa.eu.

Non esistono casse incaricate a svolgere servizi di raccolta dei certificati azionari e di emissione dei biglietti di ammissione alle Assemblee.

Agrifolio S.P.A.

L'Amministratore Unico

Avv. Marino Alfonso Hernandez Brito

T-09AAA5420 (A pagamento).



UNIONE DI BANCHE ITALIANE – S.c.p.a.

Sede Legale: in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8

Capitale sociale: Euro 1.597.864.755,00

Registro delle imprese: di Bergamo n.03053920165

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI "UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI" ISIN IT0004506868

I Signori Obbligazionisti titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, il giorno 20 ottobre 2009, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno di 21 ottobre 2009, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e determinazione della durata della carica.
2. Compenso del rappresentante comune.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, i titolari di obbligazioni "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso" per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2415 e 2370 del cod. civ e delle disposizioni regolamentari speciali. I Signori obbligazionisti non possono ritirare la relativa certificazione prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le norme di legge.

I Signori obbligazionisti che non volessero partecipare personalmente possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c., sottoscrivendo il modulo di delega che trovasi riportato in calce alla copia della sopra citata comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati.

La relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.ubibanca.it almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.

I Signori Obbligazionisti hanno facoltà di prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione alle condizioni di legge, previa richiesta al Servizio Soci (tel.035.392155).

All'assemblea possono assistere i consiglieri di gestione e di sorveglianza di UBI Banca S.c.p.a.

Si informa che le obbligazioni convertibili emesse sono n.50.129.088 ed ognuna di esse ha diritto ad un voto.

Bergamo, 14 settembre 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
Emilio Zanetti

T-09AAA5367 (A pagamento).

VILLAGGIO VALSOLE - S.p.a.

Sede sociale in Trento (TN), frazione Meano, via dei Palustei n. 16

Capitale sociale € 1.215.000,00 interamente versato

Iscritta al registro delle imprese di Trento al n. 01065410225

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti portatori di azioni privilegiate sono convocati in assemblea ordinaria presso il n. civico 12 di via A. Rosmini in Trento per il giorno 7 ottobre 2009 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 ottobre 2009, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione dei consuntivi delle spese di gestione e relativi piani di riparto dell'anno 2008;

Approvazione dei preventivi delle spese di gestione e relativi piani di riparto dell'anno 2010.

Intervento in assemblea ai sensi di legge e di statuto sociale.

Trento, 1° settembre 2009

L'amministratore unico: dott. Adriano Perini

TC-09AAA5268 (A pagamento).

VILLAGGIO SOLE ALTO - S.p.a.

Sede sociale in Trento (TN) frazione Meano, via dei Palustei n. 16

Capitale sociale € 1.488.896,52 interamente versato

Iscritta al registro delle imprese di Trento al n. 00440390227

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti portatori di azioni privilegiate sono convocati in assemblea ordinaria presso il n. civico 12 di via A. Rosmini in Trento per il giorno 6 ottobre 2009 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 ottobre 2009, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione del consuntivo delle spese di gestione e relativo piano di riparto dell'anno 2008;

Approvazione del preventivo delle spese di gestione e relativo piano di riparto dell'anno 2010.

Intervento in assemblea ai sensi di legge e di statuto sociale.

Trento, 1° settembre 2009

L'amministratore unico: dott. Adriano Perini

TC-09AAA5267 (A pagamento).

C.O.P. Vini Finanziaria S.p.A.**Convocazione di Assemblea ordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti della C.O.P. Vini Finanziaria S.p.A., con sede in Scandiano, Piazza Spallanzani 1, è convocata presso lo Studio Caselli in Modena, Via Vignolese nr. 64, in sede ordinaria il giorno 5 Ottobre 2009 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 6 Ottobre 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina membri Consiglio di Amministrazione o di un Consigliere Unico

2. Determinazione compensi ai membri del C.d.A. o del Consigliere Unico

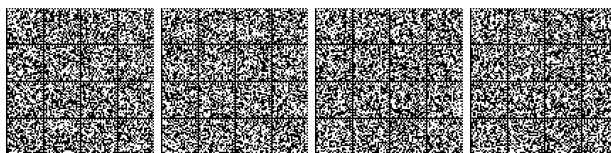
3. Varie ed eventuali

Scandiano, 14/09/09

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Bruno Barbieri - Consigliere Delegato

Rino Barbieri - Consigliere

T-09AAA5417 (A pagamento).



SICILIA TORRE MACAUDA - Coop a r.l.*(in liquidazione)*

Sede in Sciacca (AG), località Macauda S.S.115 km 131
Partita I.V.A. n. 1440890844

Convocazione assemblea ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 12 ottobre 2009 ore 7, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 13 ottobre 2009 ore 16, in seconda convocazione, presso la sede sociale sita in Palermo, via G. Abela n. 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008;
2. Varie ed eventuali.

Avv. Luigi Vantaggiato n.q.

TC-09AAA5284 (A pagamento).

Mid Industry Capital S.p.A.

Sede Legale: Via Hoepli 5, 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 5.000.225 i.v.

Cod. Fisc. e P.IVA R.I. Milano 05244910963, R.E.A. Mi 1806317

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I Signori azionisti possessori di azioni C sono convocati in Assemblea speciale presso la sede legale della società in Milano - Via Hoepli, 5, per il giorno 23 ottobre 2009 alle ore 16.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 ottobre 2009, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Imputazione della Riserva "Sovrapprezzo di emissione" alla Riserva Legale nella misura necessaria al completamento della Riserva Legale medesima (1/5 del capitale sociale)
2. Distribuzione ai soci della Riserva "Sovrapprezzo di emissione" eccettuata in ogni caso la parte impegnata per il completamento della Riserva Legale

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta, al più tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Gli Azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 18.2 dello statuto sociale e dell'art. 2372 c.c.

La documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito della Società, nei termini prescritti, a disposizione dei Soci che hanno la facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso è stato depositato presso Borsa Italiana S.p.A. ed è disponibile sul sito internet www.midindustry.com.

Milano, 11 settembre 2009

Mid Industry Capital S.p.A.
Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
Giorgio Garuzzo

T-09AAA5424 (A pagamento).

Mid Industry Capital S.p.A.

Sede Legale: Via Hoepli 5, 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 5.000.225 i.v.

Cod. Fisc. e P.IVA R.I. Milano 05244910963, R.E.A. Mi 1806317

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I Signori azionisti possessori di azioni B sono convocati in Assemblea speciale presso la sede legale della società in Milano - Via Hoepli, 5, per il giorno 23 ottobre 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 ottobre 2009, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Imputazione della Riserva "Sovrapprezzo di emissione" alla Riserva Legale nella misura necessaria al completamento della Riserva Legale medesima (1/5 del capitale sociale)
2. Distribuzione ai soci della Riserva "Sovrapprezzo di emissione" eccettuata in ogni caso la parte impegnata per il completamento della Riserva Legale

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta, al più tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Gli Azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 18.2 dello statuto sociale e dell'art. 2372 c.c.

La documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito della Società, nei termini prescritti, a disposizione dei Soci che hanno la facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso è stato depositato presso Borsa Italiana S.p.A. ed è disponibile sul sito internet www.midindustry.com.

Milano, 11 settembre 2009

Mid Industry Capital S.p.A.
Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
Giorgio Garuzzo

T-09AAA5425 (A pagamento).

CITTÀ DEL FARE**Agenzia Locale di Sviluppo
dei Comuni a Nord-Est di Napoli
Società Consortile per azioni**

Sede legale in Acerra (NA), piazza Castello n. 12

Capitale sociale € 487.315,56

Registro delle imprese di Napoli

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03556041212

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede operativa della società, ubicata in via Marzano n. 19, Pascarola Caivano (NA), per il giorno 4 ottobre 2009 alle ore 7 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 ottobre 2009 alle ore 10, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Accordo di Reciprocità, deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1291 del 31 luglio 2009: adempimenti conseguenti;
2. Dimissioni del D.G.: provvedimenti;
3. Varie ed eventuali.

Caivano, 8 settembre 2009

Il presidente: dott. Francesco Laezza

TC-09AAA5294 (A pagamento).



**SPIC - Società Progettazioni
Installazioni Costruzioni - S.p.a.**
Sede in Roma, via dei Sansovino n. 6

Convocazione di assemblea

È convocata presso la sede della società in via dei Sansovino n. 6 l'assemblea ordinaria dei soci della SPIC S.p.a., in prima convocazione per il giorno 8 ottobre 2009 alle ore 9 ed in seconda convocazione per il giorno 9 ottobre 2009 alle ore 9 con il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008;
2. Varie ed eventuali.

L'amministratore unico:
Enrico Vongher

TS-09AAA5306 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

DUCATI DESMO FINANCE 1 S.R.L.

*Iscritta al n. 34405 dell'Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari*
ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all'elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.

Sede Legale: in Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna
Iscritta presso il Registro delle Imprese
di Bologna al n. 59309/1998

Avviso di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Legge 130/99") e dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB").

Con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 06 settembre 2005 (Parte Seconda, n. 207), Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. ("DDF") comunica che, nell'ambito dell'operazione ivi descritta, in data 15 settembre 2009 ha acquistato pro soluto da Ducati Motor Holding S.p.A. ("DMH"), tutti i crediti derivanti da contratti di distribuzione vigenti tra DMH e i propri distributori, tra Ducati France S.A. ("DF"), società controllata da DMH, e i suoi distributori, tra Ducati Deutschland GmbH ("DD"), società controllata da DMH, e i suoi distributori e tra Ducati UK Ltd. ("DUK"), società controllata da DMH, e i suoi distributori, e da queste ultime ceduti a DMH, che alla data del 9 settembre 09 (incluso), per i crediti originati direttamente da DMH, alla data del 7 settembre 2009 (incluso), per i crediti originati direttamente da DD, alla data del 31 agosto 2009 (incluso), per i crediti originati direttamente da DF e alla data del 4 settembre 2009 (incluso), per i crediti originati da DUK, non erano scaduti e avevano le caratteristiche descritte ai punti da 1 a 8 del succitato avviso.

Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DMH non sono stati oggetto di cessione: a) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 25 settembre 2009 (incluso); b) i crediti individuati dai seguenti "codice cliente": 3, 225, 96300, 121900, 4673, 2149, 4033, 1055, 3955; c) i crediti derivanti dalle seguenti fatture: 25921/F; 26622/F; 27427/F; 29006/F; 34815/F. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DF non sono stati oggetto di cessione: d) i crediti che non derivano dalla vendita di motocicli; e) i crediti con data scadenza

fattura anteriore al 30 aprile 2010 (incluso); f) i crediti individuati dai seguenti "codice cliente": 310930; 310998; 310994; 310975; 310839; 310909; 310812; 310924; 310835; 310997; 310968; 310811; 310846; 310970; 310910; 310864; 310941; 310942. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DD non sono stati oggetto di cessione: g) i crediti che non derivano dalla vendita di motocicli; h) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 29 settembre 09 (incluso); i) i crediti individuati dai seguenti "codice cliente": 363716, 363739, 363796, 363798, 363812, 363818, 363821, 363840, 363847, 363881, 363883, 363752, 363781, 363810. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DUK non sono stati oggetto di cessione: l) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 25 settembre 09 (incluso); m) i crediti individuati dai seguenti "codice cliente": 382884, 382856, 382889, 382886, 382804, 382891, 382880, 383828, 382869, 382907; n) i crediti derivanti dalle seguenti fatture: 221012; 220932; 221013; 221010; 221133; 220832. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a DDF, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 58 del TUB richiamato dalla Legge 130/99, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ogni privilegio, accessorio e garanzia ad eccezione soltanto delle eventuali polizze assicurative a garanzia del pagamento dei crediti.

Per ulteriori informazioni, anche in materia di dati personali, oltre a riferirsi al succitato avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 06/09/2005 (Parte Seconda, n. 207) e agli avvisi pubblicati su La Repubblica del 13/09/2005, pagina 25, L'Indipendente del 13/09/2005 e La Repubblica edizione di Bologna del 14/09/2005, pagina 4, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi a Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 Conegliano (TV) (tel.: 0438/360931; fax: 0438/360962), nonché a Ducati Motor Holding S.p.A., Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna (tel.: 051/6413111; fax: 051/406275).

Conegliano, lì 15 settembre 2009

Ducati Desmo Finance 1 S.R.L.
Matteo Pigaiani

T-09AAB5404 (A pagamento).

BARNI CARLO S.P.A.

Sede in Milano Piazza San Pietro in Gessate n. 2
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00
R.E.A. 1392330 CCIAA MILANO
Registro delle imprese: di Milano
e Codice fiscale n. 10635290157

Avviso agli obbligazionisti

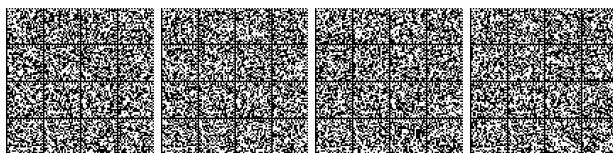
La società avvisa i portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario 1 ottobre 2007/30 settembre 2017 che con il pagamento della cedola semestrale n. 4 scadente il 30 settembre 2009 il prestito sarà anticipatamente rimborsato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento contro il ritiro di tutte le obbligazioni in circolazione.

Dal 30 settembre 2009 le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Milano, 11 settembre 2009

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente: Carlo Barni

T-09AAB5419 (A pagamento).



**NACIONAL MOTOR, S.A., Società unipersonale
in
PIAGGIO & C. - S.p.a.**

Scissione transfrontaliera parziale
(avviso ai sensi dell'articolo 7, decreto legislativo n. 108/2008)

a) Forma, denominazione e sede statutaria delle società che partecipano alla scissione:

Società scissa:

Forma: società unipersonale di diritto spagnolo;

Denominazione: "NACIONAL MOTOR, S.A., Società Unipersonale";

Sede statutaria: sede legale in Martorelles (Barcellona - Spagna), calle Barcelona, numero 19.

Società beneficiaria:

Forma: società per azioni di diritto italiano;

Denominazione: "Piaggio & C. S.p.A.";

Sede statutaria: sede legale in Pontedera (Pisa - Italia), viale Rinaldo Piaggio n. 25.

b) Registro competente per la pubblicità degli atti societari di ciascuna delle società che partecipano alla scissione e loro numero di iscrizione in tale registro:

Società scissa: *Registro Mercantil* di Barcellona, volume 41.173, foglio 72, pagina numero B-30.551, annotazione 154^a.

Società beneficiaria: Registro delle Imprese di Pisa, numero 04773200011.



c) Modalità d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla scissione e indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità:

Non esistono soci di minoranza della società scissa, dal momento che l'intero capitale sociale di NACIONAL MOTOR, S.A., Società unipersonale, è interamente posseduto dalla società beneficiaria Piaggio & C. S.p.A.

Come consentito dall'art. 2505, comma 2, del codice civile italiano (come richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile italiano) e dallo statuto sociale di Piaggio & C. S.p.A., la decisione di scissione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione della beneficiaria, con deliberazione risultante da atto pubblico, fatta salva la possibilità, per gli azionisti titolari di azioni ordinarie rappresentanti di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di Piaggio & C. S.p.A., di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del codice civile italiano, con domanda indirizzata alla società, entro 8 (otto) giorni dal deposito del progetto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, che la decisione venga assunta dall'assemblea straordinaria di Piaggio & C. S.p.A. Del deposito presso il competente Registro delle Imprese del progetto di scissione verrà data notizia mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano italiano a diffusione nazionale.

I creditori della società scissa avranno facoltà di opposizione ai sensi e secondo le modalità di cui alla applicabile disciplina di diritto spagnolo. Più



in particolare, i creditori hanno la facoltà, prevista nell'articolo 44 della legge spagnola 3/2009 del 3 aprile, di opporsi, entro il termine di un mese (a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso della scissione nel quotidiano spagnolo e nella gazzetta ufficiale del registro di commercio), quando un loro credito anteriore alla data di pubblicazione del progetto di scissione e non scaduto a tale data, non sia garantito. Non potranno opporsi i creditori i cui crediti siano già sufficientemente garantiti.

I creditori della società beneficiaria avranno facoltà di opposizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2503 del codice civile italiano.

Si segnala infine che presso le sedi sociali sopra indicate delle società che partecipano alla scissione si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su quanto sopra riferito. In particolare, poiché le azioni ordinarie di Piaggio & C. S.p.A. sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., i documenti relativi alla scissione saranno messi a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (in Milano, Piazza degli Affari n. 6) e saranno consultabili sul sito *internet* di Piaggio & C. S.p.A. www.piaggio.com.

Avv. Ulisse Spada



ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TREVISO

Con atto di citazione 07 luglio 2009 gli avv.ti Chiara Menegon e Daniele Raccanello hanno citato: gli eredi, non meglio identificabili, di Brombal Anna, nata a Paderno del Grappa (TV) 23.08.1874, gli eredi, non meglio identificabili, di Prevedello Agostino, nato a Paderno del Grappa 25.06.1904, gli eredi, non meglio identificabili, di Prevedello Agostino, nato a Paderno del Grappa 24.06.1882, gli eredi, non meglio identificabili, di Prevedello Caterina, nata a Paderno del Grappa 11.09.1876, gli eredi, non meglio identificabili, di Prevedello Chiara Domenica, nata a Paderno del Grappa 27.11.1910, gli eredi, non meglio identificabili, di Prevedello Giuseppina Luigia, nata a Paderno del Grappa 25.06.1912, Prevedello Giuseppe, nato a Paderno del Grappa 15.05.1890, non meglio identificabile, o i suoi eredi, ugualmente non meglio identificabili, gli eredi, non meglio identificabili di Prevedello Paolina (Paola Gasperina), nata a Paderno del Grappa, il 22.06.1887, gli eredi di Prevedello Roberto, nato a Paderno del Grappa il 22.07.1913, gli eredi non meglio identificabili di Prevedello Ruggero, nato a Paderno del Grappa il 19.09.1918, a comparire davanti al Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto, all'udienza del giorno 12 aprile 2010 a ore 09:00 e seguenti, affinché la predetta Autorità Giudiziarica accerti che Bastianon Gianluca nato a Montebelluna (TV) 18.09.1973 e residente a Castelcucco (TV), Via dei Tigli n. 29, e Bastianon Paolo nato a Asolo (TV) 31.05.1978 e residente a Paderno del Grappa, Via Piave n.17, vengano dichiarati proprietari unici ed esclusivi, per effetto di intervenuta usucapione, degli immobili siti nel comune di Paderno del Grappa, Catasto

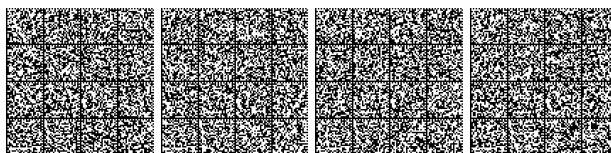


Terreni, Foglio 5, Particella n. 400, Cat. Prato Arborato Cl. 3 are 09 ca 27
R.D. 2,87 R.A. 2,63, e Catasto Terreni, Foglio 5, Particella n. 402, Cat.
Bosco Ceduo Cl. 1 are 05 ca 28, R.D. 0,82 R.A. 0,16, intestati a Brombal
Anna, Prevedello Agostino, Prevedello Agostino, Prevedello Caterina,
Prevedello Chiara, Prevedello Giuseppe, Prevedello Giuseppina, Prevedello
Paolina, Prevedello Roberto e Prevedello Ruggero.

Si invitano tutti gli interessati e gli eventuali eredi di Brombal Anna,
Prevedello Agostino, Prevedello Agostino, Prevedello Caterina, Prevedello
Chiara, Prevedello Giuseppe, Prevedello Giuseppina, Prevedello Paolina,
Prevedello Roberto e Prevedello Ruggero, a comparire ed a costituirsi in
giudizio nelle forme e nei termini di legge all'udienza del 12 aprile 2010, a
ore 09:00 e seguenti, davanti al Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di
Castelfranco Veneto.

avv. Chiara Menegon

avv. Daniele Raccanello



Tar Lazio

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv.to Mario Bucello di Milano, piazza Duse 1, quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati tutti di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via Carducci 4, di Termica Celano s.p.a., di Bologna, Via degli Agresti, 4/6, cod. fisc. 02341760961 notifica alle aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO2 approvato con decreto ministeriale del 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1488/2006

che Termica Celano s.p.a. ha proposto

- nel maggio del 2008 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4669/2008 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di Endesa Italia S.p.a. e di Laterlite S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine di ottenere l'annullamento, nelle parti di seguito meglio specificate: della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, adottata dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2008; del Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1448/2006, di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012; nonché di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto

- nel febbraio del 2009 motivi di impugnazione aggiunti, al fine di ottenere l'annullamento anche della deliberazione n. 020/2008 del 12 novembre 2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, avente per oggetto: "Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea", nonché di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto, tra questi espressamente incluso il decreto interministeriale di approvazione della decisione di assegnazione.

Motivi del ricorso:

1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità, travisamento.

Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA) per il periodo 2008-2012 (di seguito PNA2), nella ripartizione delle quote di emissione tra i settori regolati dal d.lgs. n. 216/2004, riserva al settore termoelettrico un trattamento deteriore e discriminatorio. Rispetto al Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007 approvato con decreto ministeriale n. DEC/RAS/074/2006 (di seguito PNA1), infatti, il settore si è visto ridurre l'assegnazione da 131,06 MtCO2/anno a 100,66 MtCO2/anno. Tale scelta è illegittima per più ragioni: essa contrasta con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario (di imparzialità, par condicio e proporzionalità), non è accompagnata da un'adeguata istruttoria e poggia su una motivazione viziata per sviamento. Tali difetti viziavano, oltre che lo stesso PNA2, anche la successiva e conseguente decisione di assegnazione che ai criteri dettati dal primo si è pedissequamente uniformata. Il PNA2 e la decisione di assegnazione riservano un trattamento ingiustificatamente favorevole alle centrali che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Anche tale scelta è illegittima in quanto contrasta con i principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione.

2) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta; violazione dei principi di obiettività, trasparenza e proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6.

Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale è stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. La decisione di assegnazione si è nella sostanza attenuta (pur con qualche variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicché i vizi che inficiano sul punto il provvedimento da ultimo menzionato valgono evidentemente anche per la decisione stessa.

3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6.

La decurtazione addossata a agli impianti CIP6 è discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attività che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalità, irragionevole e privo di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La decisione di assegnazione si è nella sostanza attenuta (pur con qualche variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicché i vizi che inficiano sul punto il provvedimento da ultimo menzionato valgono evidentemente anche per la decisione stessa.

4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6.

La misura censurata nei confronti degli impianti a regime Cip 6 appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La decisione di assegnazione si è nella sostanza attenuta (pur con qualche variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicché i vizi che inficiano sul punto il provvedimento da ultimo menzionato valgono evidentemente anche per la decisione stessa.

5) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e 13 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Eccesso di potere per perplessità.

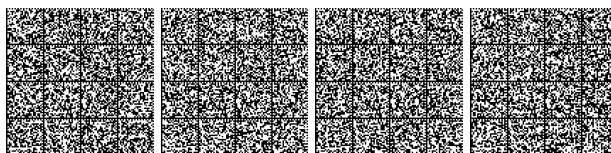
Il PNA2 è illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attività (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). La decisione di assegnazione è illegittima nella parte in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B) rende tali quote disponibili per i nuovi entranti.

6) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e per contraddittorietà.

Tanto il PNA2 quanto la decisione di assegnazione sono illegittimi in quanto considerano la centrale della ricorrente come interamente soggetta al regime dettato, ai fini delle allocazioni delle quote di emissione, per gli impianti CIP6.

Motivi aggiunti di impugnazione:

1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità, travisamento. Illegittimità derivata.



Il PNA2 e la decisione di assegnazione, nella ripartizione delle quote di emissione, riservano al settore termoelettrico un trattamento deteriore e discriminatorio. Tale scelta è illegittima per più ragioni: essa contrasta con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario, non è accompagnata da un'adeguata istruttoria e poggia su una motivazione viziata per sviamento. Il PNA2 e la decisione di assegnazione, inoltre, riservano un trattamento ingiustificatamente favorevole alle centrali che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Anche tale scelta è illegittima in quanto contrasta con i principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicché i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonché, ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

2) motivo: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta; violazione dei principi di obiettività, trasparenza e proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale è stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. La decisione di assegnazione si è nella sostanza attenuta (pur con qualche variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicché i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonché, ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

3) motivo: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

La decurtazione addossata agli impianti CIP6 dal PNA2 e dalla decisione di assegnazione è discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attività che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalità, irragionevole e privo di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicché i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonché, ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

4) motivo: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

La misura censurata nei confronti degli impianti a regime Cip 6 dal PNA2 e dalla decisione di assegnazione appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicché i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonché, ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

5) motivo: Violazione degli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e 13 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Eccesso di potere per perplessità. Illegittimità derivata.

Il PNA2 è illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attività (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). La decisione di assegnazione è illegittima nella parte in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B) rende tali quote disponibili per i nuovi entranti. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicché i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonché, ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

6) motivo: Violazione degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e per contraddittorietà. Illegittimità derivata.

Tanto il PNA2 quanto la decisione di assegnazione sono illegittimi in quanto considerano la centrale della ricorrente come interamente soggetta al regime dettato, ai fini delle allocazioni delle quote di emissione, per gli impianti CIP6. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicché i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonché, ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Nei motivi di impugnazione aggiunti sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare anche il provvedimento impugnato con il presente atto, dopo aver sollevato, ove ritenuto necessario, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché l'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87, nonché dopo aver sollevato, sempre se del caso, questione pregiudiziale di validità avanti la Corte di Giustizia delle Comunità europee della lettera della Commissione europea del 20 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE per violazione della direttiva Ce n. 87 del 2003. Con vittoria di spese e onorari di giudizio".

Milano-Roma, 31 luglio 2009

(Avv. Mario Bucello)

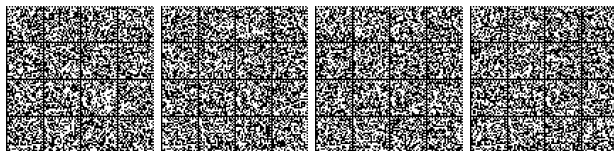
T-09ABA5321 (A pagamento).

Tar Lazio

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv.to Mario Bucello di Milano, piazza Duse 1, quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via Carducci 4, di Edison S.p.A., di Milano, Foro Buonaparte n. 31, cod. fisc. 06722600019 notifica alle aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO2 approvato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2006 n. DEC/RAS/074/2006

che Edison S.p.A. ha proposto nell'aprile del 2006 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4221/2006 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero delle attività produttive, in persona del Ministro pro tempore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e nei confronti di Endesa Italia S.p.A., di Laterlite S.p.A., di Lucchini S.p.A. e di Ilva S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine di ottenere l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 febbraio 2006 n. DEC/RAS/074/2006, recante "assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", nonché di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto (inclusi, per quanto possa occorrere: lo schema di Piano nazionale di assegnazione pubblicato il 14 aprile 2004; il Piano nazionale di assegnazione pubblicato il 15 luglio 2004; l'integrazione



al Piano nazionale di assegnazione, pubblicato il 24 febbraio 2005; lo schema di decisione di assegnazione, pubblicato il 25 novembre 2005), previa, ove ritenuto necessario, rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, della questione di validità della nota della Commissione europea del 22 febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537.

Motivi del ricorso:

1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3 della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e 249 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e per sviamento.

Il piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA) è stato inviato alla Commissione in data 15 luglio 2004. Una sua versione integrata (di seguito I-PNA) è stata trasmessa a Bruxelles il 25 febbraio 2005. La fase di controllo comunitario dell'I-PNA si è conclusa con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 che ha condiviso l'I-PNA per quel che riguardava i rapporti ivi delineati tra le emissioni imputabili ai vari ambiti industriali. Nel passaggio dalla fase di pianificazione a quella di assegnazione il d.m. 23 febbraio 2006 ha invece profondamente alterato il criterio di partecipazione dei settori produttivi al contingentamento delle emissioni, finendo per contraddire i criteri deliberati in sede di pianificazione e consolidati dall'approvazione comunitaria.

2) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, nonché per sviamento. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

La decisione della Commissione 25 maggio 2005 pur ingiungendo allo Stato Italiano di ridurre le emissioni rispetto alle stime contenute nell'I-PNA ha contestualmente prescritto di ispirare le determinazioni conseguenti a una logica non discriminatoria. Il d.m. 23 febbraio 2006 invece ha imposto al settore termoelettrico una riduzione delle emissioni, mentre ha riconosciuto agli altri comparti la possibilità di incrementarle. In questo modo la decisione impugnata ha finito per contraddire le indicazioni formulate dalla Commissione nella cit. decisione.

3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione del Piano Nazionale di Assegnazione. Eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza.

La scelta, operata dalla decisione di assegnazione, di attribuire interamente al settore termoelettrico le quote di emissione associate alla combustione di gas siderurgici per finalità di produzione elettrica è illegittima poiché in chiara contraddizione con l'I-PNA (secondo cui le emissioni avrebbero dovuto essere ripartite sulla base di un accordo tra i produttori termoelettrici e quelli siderurgici). Essa inoltre danneggia ingiustamente i produttori termoelettrici e contrasta con la finalità di incentivare la riduzione delle emissioni inquinanti.

4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20 e seguenti della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n. 6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento, nonché per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.

Per gli impianti non cogenerativi esistenti la decisione di assegnazione fonda l'attribuzione annuale delle quote di emissione su un calcolo matematico in cui uno dei fattori è costituito dalla voce "h" rappresentativa delle "ore annuali di funzionamento convenzionale per la specifica tipologia della sezione". I valori convenzionali per ciascuna

tipologia di impianto sono identificati dalla tabella 3.1. dell'allegato 1. La decisione impugnata ha previsto (paragrafo 3 del punto 3.2 dell'allegato 1) la possibilità di riconoscere un numero di ore di funzionamento maggiore di quello stabilito in via convenzionale ma solo per alcune categorie di impianti. Sono rimaste escluse le centrali a ciclo combinato a gas naturale e gli impianti soggetti al regime dettato dal provvedimento Cip n. 6 del 1992 sulla base degli artt. 20 ss. della legge n. 9 del 1991. Tale disparità di trattamento non risulta in alcun modo giustificata né motivata e risulta quindi del tutto illegittima.

Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare il provvedimento impugnato, previa, ove ritenuto necessario, rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, della questione di validità della nota della Commissione europea del 22 febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537. Con riserva di chiedere nelle competenti sedi il risarcimento del danno ingiusto subito. Con vittoria di spese e onorari di giudizio".

Milano-Roma, 31 luglio 2009.

(Avv. Mario Bucello)

T-09ABA5377 (A pagamento).

Tar Lazio

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv.to Mario Bucello di Milano, piazza Duse 1, quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via Carducci 4, di Edison S.p.A., di Milano, Foro Buonaparte n. 31, cod. fisc. 06722600019 notifica alle aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO2 approvato con decreto ministeriale del 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1488/2006

che Edison S.p.A. ha proposto

- nel marzo del 2007 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 2758/2007 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore e nei confronti di Endesa Italia S.p.A. e di Laterlite S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine di ottenere l'annullamento, nelle parti di seguito meglio specificate, del Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1448/2006, di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, nonché di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto.

- nel maggio del 2008 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4664/2008 r.g., da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g., contro il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti di Endesa Italia S.p.A. e di Laterlite S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento, nelle parti di seguito meglio specificate, anche della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, adottata dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2008, nonché di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto, tra questi espressamente incluso il decreto interministeriale di approvazione della decisione di assegnazione.

- nel febbraio del 2009 motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. 4664/2008, da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g., contro il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, il



Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di Endesa Italia S.p.A. e di Laterlite S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento anche della deliberazione n. 020/2008 del 12 novembre 2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, avente per oggetto: "Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea", nonché di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso.

Motivi del ricorso n. 2758/2007 r.g.:

1) motivo di ricorso: Violazione artt. 3, 4, 41, 42, 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità, travisamento. Violazione del d.lgs. 4 aprile 2006 n. 216 (spec. artt. 10, 11, 12, 22 e della direttiva 2003/87/Ce e 2004/101/Ce). Illegittimità derivata.

a) Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA) per il periodo 2008-2012 (di seguito PNA2), qui impugnato, nella ripartizione delle quote di emissione tra i settori regolati dal d.lgs. n. 216/2004, riserva al settore termoelettrico un trattamento peggiore e discriminatorio. Rispetto al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007 approvato con decreto ministeriale n. DEC/RAS/074/2006 (di seguito PNA1), infatti, il settore si è visto ridurre l'assegnazione da 131,06 MtCO₂/anno a 100,66 MtCO₂/anno. Tale scelta è illegittima per più ragioni. In primo luogo per illegittimità derivata: perché non si è tenuto conto della penalizzazione che il settore aveva ingiustamente subito già in virtù del PNA1 (tale piano è stato impugnato dalla ricorrente avanti il Tar Lazio, sez. II/bis con ricorso n. 4221/06 r.g.). La scelta è altresì illegittima in quanto contrasta con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario (di imparzialità, par condicio e proporzionalità), non è accompagnata da un'adeguata istruttoria e poggia su una motivazione viziata per sviamento. b) Il PNA2, inoltre, riserva un trattamento ingiustamente favorevole alle centrali che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Anche tale scelta, che di fatto produce l'effetto di incentivare la tecnologia più inquinante, è illegittima in quanto contrasta con i principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione.

2) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE; violazione dell'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481; eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta; violazione dei principi di obiettività, trasparenza e proporzionalità; eccesso di potere per sviamento, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6.

Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale è stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6.

3) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE (all. G del d.lgs. n. 216/06); violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e trasparenza; eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6.

La decurtazione addossata agli impianti CIP6 è discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attività che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalità, irragionevole e priva di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni.

4) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e dei criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE (all. G del d.lgs. n. 216/06); eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6.

La misura censurata nei confronti degli impianti a regime Cip 6 appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati.

5) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10, comma 2, lett. b), c) e d) del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216. Violazione dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE e dei punti 3 e 5 dell'Allegato III della medesima direttiva (all. G del d.lgs. 216/06). Eccesso di potere per difetto di ragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione.

In base ai criteri definiti dal PNA2 (par. 4.2), gli impianti che utilizzano gas siderurgici ricevono un'assegnazione di quote di emissione drasticamente inferiore rispetto alle loro emissioni effettive nonché rispetto alle quote che agli stessi erano state assegnate in forza del PNA1. Tale scelta è illegittima in quanto ignora il contributo che essi danno al miglioramento ambientale; ha carattere discriminatorio ed effetti distorsivi sul piano concorrenziale; trascura del tutto il reale e assai limitato potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti; trascura altresì il potenziale di crescita del comparto siderurgico e quello conseguente degli impianti termoelettrici ad esso asserviti. (Da qui il contrasto del PNA con le disposizioni della direttiva 2003/87 e del d.lgs. n. 216/06 elencate in rubrica).

6) motivo di ricorso: Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione dei criteri di assegnazione definiti nello stesso Piano Nazionale di Assegnazione.

In base a quanto previsto dal PNA2 (par. 5), gli impianti termoelettrici che cedano più del 51% dell'energia prodotta a determinate attività produttive devono considerarsi asserviti alle stesse e devono pertanto ricevere le quote di emissione in forza dei criteri fissati per tali attività. Da ciò consegue l'illegittimità del PNA nella parte in cui prevede che gli impianti Edison asserviti agli stabilimenti siderurgici siano allocati facendo riferimento alle regole stabilite per il settore termoelettrico anziché a quelle (assai più favorevoli) relative al comparto acciaiero.

7) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste; violazione dei principi di oggettività, trasparenza e non discriminazione, con riferimento alla definizione di cogenerazione.

Ai fini dell'assegnazione delle quote, il PNA2 considera cogenerativi gli impianti che soddisfano le condizioni stabilite dalla delibera n. 42/02 dell'AEEG. Ma quelle condizioni (gli indici IRE ed LT) secondo la stessa delibera si applicano non agli impianti nella loro interezza, bensì alle singole sezioni di impianto. L'applicazione degli indici di cogenerazione, senza adeguati correttivi, all'impianto nella sua interezza è illegittima in quanto conduce a risultati falsati e distorsivi dei criteri di assegnazione delle quote di emissione.

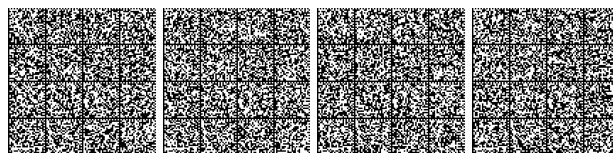
8) motivo di ricorso: Violazione degli artt. 10 e 22 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e degli artt. 9, 11 e 13 della direttiva 2003/87/ce; eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste; violazione dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti.

Il PNA2 è illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attività (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti").

Motivi del ricorso n. 4664/2008 r.g., da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.:

1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità, travisamento. Illegittimità derivata. In ipotesi: illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché l'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione artt. 3, 4, 41, 42, 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità, travisamento. Violazione e falsa applicazione d.lgs. 4 aprile 2006 n. 216 (spec. artt. 10, 11, 12, 22 e della direttiva 2003/87/Ce e 2004/101/Ce). Illegittimità derivata.

a) Il PNA2, nella parte in cui riserva al settore termoelettrico un trattamento peggiore e discriminatorio nella ripartizione delle quote di emissione, è illegittimo (perché non si è tenuto conto della penalizzazione che il settore aveva ingiustamente subito già in virtù del PNA1, perché la scelta di penalizzare il settore contrasta con la decisione della



Commissione del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario, non è accompagnata da un'adeguata istruttoria e poggia su una motivazione viziata per sviamento). Tale illegittimità (che la ricorrente ha provveduto a contestare tempestivamente davanti al Tar Lazio, sez. II/bis con il ricorso n. 2758/2007 r.g.), vizia geneticamente anche la successiva e conseguente decisione di assegnazione. b) La decisione di assegnazione ha in parte modificato rispetto al PNA2 le regole relative all'assegnazione delle quote di emissione alle centrali termoelettriche che utilizzano carbone. Anche sulla base delle nuove regole, tuttavia, permane il trattamento ingiustificatamente favorevole riservato a tali centrali rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Tale scelta, che di fatto produce l'effetto di incentivare la tecnologia più inquinante, è illegittima in quanto contrasta con i principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione.

2) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta; violazione dei principi di obiettività, trasparenza e proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale è stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si è nella sostanza attenuata, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicché i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono anche sulla decisione stessa.

3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

La decurtazione addossata agli impianti CIP6 dal PNA2 è discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attività che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalità, irragionevole e priva di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si è nella sostanza attenuata, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicché i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono anche sulla decisione stessa.

4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

La misura adottata dal PNA2 nei confronti degli impianti a regime Cip 6 appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si è nella sostanza attenuata, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicché i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono anche sulla decisione stessa.

5) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e dei criteri 3 e 5 dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per difetto di ragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, nonché per difetto di motivazione. Illegittimità derivata.

In base al PNA2 e alla decisione di assegnazione, gli impianti della ricorrente che utilizzano gas siderurgici ricevono un'assegnazione di quote di emissione drasticamente inferiore rispetto alle loro emissioni

effettive nonché rispetto alle quote che agli stessi erano state assegnate in forza del PNA1. Tale scelta è illegittima in quanto ignora il contributo che essi danno al miglioramento ambientale; ha carattere discriminatorio ed effetti distorsivi sul piano concorrenziale; trascura del tutto il reale e assai limitato potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti; trascura altresì il potenziale di crescita del comparto siderurgico e quello conseguente degli impianti termoelettrici ad esso asserviti. (Da qui il contrasto del PNA con le disposizioni della direttiva 2003/87 e del d.lgs. n. 216/06 elencate in rubrica).

6) motivo di ricorso: Violazione della direttiva 2003/87, punto 5 dell'Allegato III, nonché dell'art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. 216/06. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione.

La decisione di assegnazione ha previsto (al par. 3) una riduzione pari a 1,72 MtCO₂/anno esclusivamente per gli "impianti di produzione di elettricità asserviti alle acciaierie e alimentati da gas siderurgici" e non anche per gli altri impianti ricompresi nel settore siderurgico. Tale previsione, oltre che sfornita della benché minima giustificazione, è illegittima per violazione delle norme che vietano di operare, in sede di assegnazione delle quote di emissione, discriminazioni tra imprese o settori per favorire talune imprese o attività e impongono di evitare effetti distorsivi della concorrenza (nonché per gli altri profili di illegittimità elencati in rubrica).

7) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e 13 della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per perplessità.

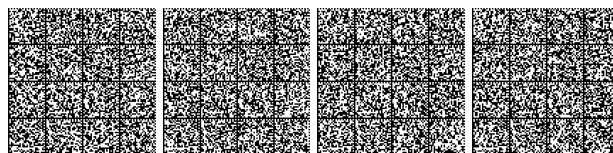
Il PNA2 è illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attività (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). La decisione di assegnazione è illegittima nella parte in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B) rende tali quote disponibili per i nuovi entranti.

Motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. 4664/2008 (da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.):

1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità, travisamento. Illegittimità derivata. In ipotesi: illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché l'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87.1. Violazione artt. 3, 4, 41, 42, 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità, travisamento. Violazione e falsa applicazione d.lgs. 4 aprile 2006 n. 216 (spec. artt. 10, 11, 12, 22 e della direttiva 2003/87/Ce e 2004/101/Ce). Illegittimità derivata.

Il PNA2 e la decisione di assegnazione del 20 febbraio 2008 riservano un trattamento ingiustificatamente favorevole alle centrali che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Tale scelta è illegittima (essa, infatti, oltre ad essere di per sé irragionevole e ingiustificata, risulta in aperto contrasto con i principi fondanti del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216 e con lo stesso art. 9 Cost., in quanto di fatto con le previsioni che qui s'impugna viene incentivata la produzione di energia mediante la tecnologia più inquinante) ed è stata tempestivamente censurata dalla ricorrente (avanti il Tar Lazio, sez. II/bis con ricorsi nn. 2758/2007 e 4664/2008 r.g.). I vizi del PNA2 e della decisione di assegnazione si ripercuotono sulla deliberazione di esecuzione qui impugnata, che al PNA2 e alla decisione di assegnazione ha dato sul punto pedissequa attuazione.

2) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta; violazione



dei principi di obiettività, trasparenza e proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale è stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si è nella sostanza attenuata, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2 e lo stesso ha fatto, ovviamente, la deliberazione di esecuzione qui specificamente impugnata, sicché i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

La decurtazione addossata agli impianti CIP6 dal PNA2 è discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attività che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalità, irragionevole e priva di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si è nella sostanza attenuata, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2 e lo stesso ha fatto, ovviamente, la deliberazione di esecuzione qui specificamente impugnata, sicché i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimità derivata.

La misura adottata dal PNA2 nei confronti degli impianti a regime Cip 6 appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si è nella sostanza attenuata, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2 e lo stesso ha fatto, ovviamente, la deliberazione di esecuzione qui specificamente impugnata, sicché i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima.

5) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonché dell'articolo 9 e dei punti 3 e 5 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per difetto di ragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, nonché per difetto di motivazione. Illegittimità derivata.

La decisione di assegnazione ha previsto (al par. 3) una riduzione pari a 1,72 MtCO₂/anno esclusivamente per gli "impianti di produzione di elettricità asserviti alle acciaierie e alimentari da gas siderurgici" e non anche per gli altri impianti ricompresi nel settore siderurgico. Tale previsione, oltre che sfornita della benché minima giustificazione, è illegittima per violazione delle norme che vietano di operare, in sede di assegnazione delle quote di emissione, discriminazioni tra imprese o settori per favorire talune imprese o attività e impongono di evitare effetti distorsivi della concorrenza (nonché per gli altri profili di illegittimità elencati in rubrica). La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicché i vizi che inficiano sul punto la seconda si ripercuotono evidentemente anche sulla prima.

6) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e 13 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza di motivazione,

illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per perplessità. Illegittimità derivata.

Il PNA2 è illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attività (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). La decisione di assegnazione è illegittima nella parte in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B) rende tali quote disponibili per i nuovi entranti. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicché i vizi che inficiano sul punto la seconda si ripercuotono evidentemente anche sulla prima.

Nel ricorso n. 2758/2007 r.g. sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Nel ricorso n. 4664/2008 r.g. (da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.) sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare anche il provvedimento impugnato con il presente atto, dopo aver sollevato, ove ritenuto necessario, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché l'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Nei motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. 4664/2008 (da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.) sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare anche il provvedimento impugnato con il presente atto, dopo aver sollevato, ove ritenuto necessario, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonché l'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87, nonché dopo aver sollevato, sempre se del caso, questione pregiudiziale di validità avanti la Corte di Giustizia delle Comunità europee della lettera della Commissione europea del 20 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE per violazione della direttiva Ce n. 87 del 2003. Con vittoria di spese e onorari di giudizio".

Milano-Roma, 31 luglio 2009.

(Avv. Mario Bucello)

T-09ABA5378 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Ammortamento certificato di deposito

Il presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari con decreto del 31 luglio 2009 ha dichiarato l'ammortamento del certificato di deposito al portatore n. 1001640075 di € 25.000,00 emesso in data 21 maggio 2009 dalla Banca Nazionale del Lavoro di Cagliari.

Possessore del certificato Teresina Manca.

Opposizioni novanta giorni.

La richiedente:
Teresina Manca

TC-09ABC5279 (A pagamento).



TRIBUNALE DI NAPOLI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RGVG N. 5715/2009

Ammortamento titoli

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE; LETTO IL RICORSO DEPOSITATO IL 31 LUGLIO 2009,

LETTO E APPLICATO L'ART. 89 L. 1669/1933, PRONUNCIA L'AMMORTAMENTO DEI SEGUENTI TITOLI: NUMERO 24 (VENTIQUATTRO) CAMBIALI RILASCIATE DA VANGONE MARIO ALL'ORDINE DI LEONE GIUSEPPE NATO A BOSCORECASE (NA) IL 14 APRILE 1946, DI LIRE 10 MILIONI CADAUNA PER UN TOTALE DI 240 MILIONI DI LIRE, CON SCADENZE MENSILI A PARTIRE DAL 31 MARZO 1996 AL 28 FEBBRAIO 1998. I TITOLI CESSERANNO DI AVERE EFFICACIA DOPO TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO NELLA *Gazzetta Ufficiale* DELLA REPUBBLICA, PURCHE' NEL FRATTEMPO NON VENGA FATTA OPPOSIZIONE. ESONERA IL RICORRENTE DALLA NOTIFICA DEL DECRETO PER AVER ESIBITO ATTO DI QUIETANZA A FIRMA DI GIUSEPPE LEONE DEL 28/06/2007, PER NOTAR FRANCESCO QUARANTELLI N. REP. 27858 RACCOLTA 9.094.

NAPOLI, 31/07/2009

Avv. Annarita D'Arienzo

T-09ABC5366 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO

Ammortamento cambiario

Il presidente del Tribunale di Como con decreto emesso in data 4 giugno 2006 ha pronunciato l'ammortamento dell'effetto cambiario per le cambiali pari all'importo di L. 724.000 cadauna, per un totale di L. 1.448.000, emesse da Mancosu Giuseppe e Pianeta Maria Bonaria ed in favore della Isfi Italia S.r.l. scadenti rispettivamente in data 27 giugno 1994 e 27 agosto 1994.

Opposizione legale entro 30 giorni.

Il richiedente:
Mancosu Giuseppe

TC-09ABC5282 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO Sezione Distaccata di Menaggio

Ammortamento libretto di risparmio

Il giudice dell'intestato Tribunale, con decreto n. 24/08 N.C. Cron. 20 del 24 aprile 2008, ha pronunciato l'ammortamento del libretto di risparmio al portatore intestato a Broglio Paolo n. 22945 con un saldo di € 592,16 emesso dalla Banca Popolare di Lecco, Deutsche Bank S.p.a. Filiale di Menaggio autorizzando l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dall'eventuale detentore.

Il richiedente:
Broglio Paolo

TC-09ABC5285 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO

Ammortamento libretti di risparmio

Il presidente del Tribunale di Torino, con decreto del 19 agosto 2009 ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti titoli: libretti di risparmio al portatore n. 1373725 € 1.164,47 e n. 1373576 € 4.631,44 rilasciati dalla Unicredit Banca.

Per opposizione giorni 90.

Il richiedente:
Vettore Antonella

TC-09ABC5272 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ammortamento assegni

Il presidente del Tribunale di Firenze con decreto del 1° agosto 2009 proc. n. 3888/09 RGVG, su ricorso di Findomestic Banca S.p.a. ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti assegni al portatore: n. 152005058903740 emesso in data 4 novembre 2005, per l'importo di € 450,00, tratto su conto Bancoposta n. 43056258 intestato a Trimarco Pietro e n. 016005366008398 emesso in data 10 dicembre 2006 per l'importo di € 310,00, tratto su conto Bancoposta n. 52359882 intestato a Biuni Diego, entrambi in favore di Findomestic Banca S.p.a.

Opposizione nei termini di legge.

Firenze, 3 settembre 2009

Avv. Massimo Batacchi

TC-09ABC5286 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ammortamento assegni

Il presidente del Tribunale di Firenze, con decreto del 23 giugno 2009 (Rg. 3424/2009) ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno bancario n. 1140702102-07 di € 1.400,00, intestato a Zicca Liviana, della Banca Toscana, Filiale di San Casciano Val di Pesa, via Morrocchesi n. 526.

Opposizione nei termini di legge.

Avv. Domenico Zezza

TC-09ABC5287 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO

Ammortamento assegni

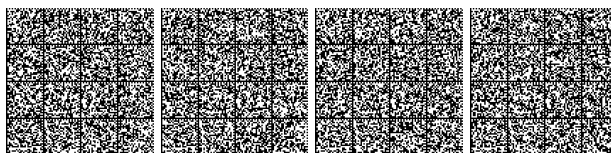
Il presidente del Tribunale di Prato con decreto n. 1045 in data 9 luglio 2009 ha dichiarato l'ammortamento del seguente assegno bancario n. 39611068, banca trattaria: Cariprato Cassa di Risparmio di Prato S.p.a., via Valentini n. 1/F, Prato; traente: Termoidraulica Parigi & Giusti, via Bologna nn. 164/34, Prato; Importo L. 1.178.000.

Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Grosseto, 7 settembre 2009

Avv. Elisabetta Crociani

TC-09ABC5288 (A pagamento).



TRIBUNALE DI VITERBO*Ammortamento libretto di risparmio al portatore*

Il presidente del Tribunale di Viterbo, visto il ricorso di Cecconi Teresa ha, con decreto del 18 settembre 2008, pronunciato l'ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 31002769 acceso presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Carivit con saldo apparente attivo di € 4.575,01, autorizzando l'Istituto emittente all'emissione del duplicato decorsi il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica purché nel frattempo non venga fatta opposizione.

Avv. Norma Cecconi

TS-09ABC5307 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Distaccata di Cividale del Friuli
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Er.Giac. 3\09 III

Estratto decreto di Nomina curatore di eredità giacente

Il Giudice letta l'istanza proposta da Banca di Udine Credito Cooperativo Sco. Coop. con sede in Udine, in persona del Presidente Lorenzo Sirch, con proc. e dom. l'avv. Mario Cliselli del Foro di Udine ...*Omissis*... Visto l'art. 528 c.c. dichiara giacente l'eredità di ROMANILLO MARIO nato a Udine (UD) il 01.04.1925 con ultimo domicilio in Remanzacco (UD), frazione Orzano, Via Premariacco n. 5, deceduto in Cividale del Friuli il 01.05.2006. Nomina Curatore dell'eredità l'Avv. Luca Driusso, con studio in Udine Via Tiberio Deciani 2. ...*Omissis*...

Cividale del Friuli, li 08.06.2009

Avv. Luca Driusso

T-09ABH5370 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Distaccata di Cividale del Friuli
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

SUCC 117/09

Estratto decreto di Nomina curatore di eredità giacente

Il Giudice letto il ricorso proposto dall'avv. Enrico Agostinis del Foro di Gorizia ...*Omissis*... Visto l'art. 528 c.c. dichiara giacente l'eredità di RITA D'OSUALDO in Pussini, deceduta in data 19.05.2005 con ultimo domicilio in Coro di Rosazzo (UD) via Aquieia n. 72/A. Nomina Curatore dell'eredità l'avv. Luca Driusso, con studio in Udine, Via T. Deciani, n. 2, ...*Omissis*...

Cividale del Friuli, li 21.05.2009

Avv. Luca Driusso

T-09ABH5371 (A pagamento).

EREDITA' ZHU YUELAN*LIQUIDAZIONE EREDITA' ZHU YUELAN*

Si invitano i creditori della Signora Zhu Yuelan, nata a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 29 marzo 1955, e deceduta in Forlì in data 24 ottobre 2008, a presentare entro il 31 ottobre 2009, presso lo studio del Notaio Cristina Scozzoli, in Forlì, Via Mentana, n. 4, una dichiarazione di credito, ai sensi dell'art. 498, comma 2, del Codice Civile, corredandola dei documenti giustificativi della pretesa creditoria.

Notaio Cristina Scozzoli

T-09ABH5431 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO*Nomina di curatore dell'eredità giacente di Nicoletti Denis*

Con decreto in data 23 giugno 2009 il giudice del Tribunale di Treviso dott.ssa Linalisa Cavallino ha nominato l'avv. Marco Pavan, con studio a Motta di Livenza (TV), viale Europa civ. 7, curatore dell'eredità giacente di Nicoletti Denis, deceduta il 10 maggio 2009, residente in vita a Treviso.

Avv. Marco Pavan

TS-09ABH5304 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Sezione Menaggio

NC 52/09.

N. 4/09 Rep. Reg.Succ.

N. 41 Cron.

Eredità giacente

Il giudice dichiara giacente l'eredità di Natalina Rezzonico, nomina curatore l'avv. A. Mogavero.

Avv. Alessandro Mogavero

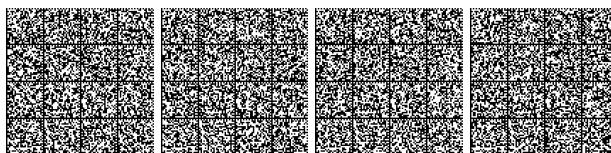
TC-09ABH5283 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE*Eredità giacente*

Si comunica che in data 23 aprile 2009 il giudice delle successioni del Tribunale di Firenze ha aperto l'eredità giacente di Piero Pippucci, nato a San Casciano Val di Pesa il 12 agosto 1942 e deceduto in Firenze il 31 agosto 2007, nominando curatore l'avv. Rosa Vignali con studio in Firenze, viale Antonio Gramsci n. 22, 055.2269375.

Avv. Rosa Vignali

TC-09ABH5291 (A pagamento).



TRIBUNALE DI FIRENZE*Eredità giacente*

Si comunica che in data 27 maggio 2009 il giudice delle successioni del Tribunale di Firenze ha aperto l'eredità giacente di Fernando Barluzzi, nato a Firenze il 14 luglio 1937 e deceduto in Firenze il 26 febbraio 2009, nominando curatore l'avv. Rosa Vignali con studio in Firenze, viale Antonio Gramsci n. 22, 055.2269375.

Avv. Rosa Vignali

TC-09ABH5293 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA

*Eredità giacente: Bartolomei Roberto nato a Pietrasanta
il 7 aprile 1931 - N. 1500/2009 V.G.*

Il giudice con decreto del 28 luglio 2009 ha dichiarato giacente l'eredità di Bartolomei Roberto ed ha nominato curatore il rag. Romeo Buchignani domiciliato in Lucca viale Regina Margherita n. 121.

Il richiedente:
rag. Romeo Buchignani

TC-09ABH5271 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA

*Eredità giacente: Faraoni Livio nato a S. Maria a Monte
l'11 dicembre 1946 - N. 1690/2009 V.G.*

Il giudice con decreto del 28 luglio 2009 ha dichiarato giacente l'eredità di Faraoni Livio ed ha nominato curatore il rag. Romeo Buchignani domiciliato in Lucca viale Regina Margherita n. 121.

Il richiedente: rag. Romeo Buchignani

TC-09ABH5276 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ**TRIBUNALE DI MATERA**

Dott. A. Vitale - R.G. n. 1370/09 - D'Amato Esterina + altri

*Usucapione speciale - art. 1159-bis del Codice civile
e 3-5° comma, legge 10 maggio 1976 n. 346*

In conformità a provv.to del Tribunale di Matera, dott. Vitale del 3 luglio 2009 reso su ricorso di D'Amato Esterina depositato il 13 giugno 2009 ... (Omissis) ... contenente richiesta di usucapione speciale di fondo rustico, in agro di Rotondella (MT), alla contrada Palmieri, di are 18 e ca 03 in catasto al f. 41 part. 41, r.d. € 7,45 e r.a. € 4,66. Il giudice, letta l'istanza che precede, dispone che il ricorso sia affisso in copia per 90 giorni nell'albo del Comune di Rotondella (MT) e nell'albo del Tribunale di Matera, pubblicato per estratto una sola volta nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai controinteressati, con avvertenza che contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione entro giorni 90 dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di notifica.

Udienza audizione testi: 7 maggio 2010.

Avv. Vincenzo Rina

TS-09ABM5295 (A pagamento).

**PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE****COOP. ZODIACO**

(in liquidazione ai sensi art. 2545 septiesdecies del Codice Civile)

Sede legale in Torino

Codice fiscale e registro imprese n. 05572970019

Avviso ai creditori

Il sottoscritto prof. Chiaffredo Astori, dottore commercialista, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, commissario liquidatore, comunica che, in data 4 settembre 2009 ha depositato alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Torino il conto della gestione, il bilancio finale ed il piano di riparto fra i creditori ammessi al passivo.

Chiunque abbia interesse può ai sensi dell'art. 209 L.F. prenderne visione e, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* proporre le eventuali contestazioni e istanze insinuative corredate da documentazione probante.

Alessandria, 4 settembre 2009

Il commissario liquidatore:
prof. Chiaffredo Astori

TC-09ABS5273 (A pagamento).

COOP. SALICE

(in liquidazione ai sensi art. 2545 septiesdecies del Codice Civile)

Sede legale in Torino

Codice fiscale e registro imprese n. 03037970013

Avviso ai creditori

Il sottoscritto prof. Chiaffredo Astori, dottore commercialista, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, commissario liquidatore, comunica che, in data 4 settembre 2009 ha depositato alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Torino il conto della gestione, il bilancio finale ed il piano di riparto fra i creditori ammessi al passivo.

Chiunque abbia interesse può ai sensi dell'art. 209 L.F. prenderne visione e, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* proporre le eventuali contestazioni e istanze insinuative corredate da documentazione probante.

Alessandria, 4 settembre 2009

Il commissario liquidatore:
prof. Chiaffredo Astori

TC-09ABS5275 (A pagamento).

COOPERATIVA CO.SE.T.

Cooperativa Servizi Terziari - S.c. a r.l.

(in liquidazione coatta amministrativa)

Avviso

(ex art. 213, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Ai sensi dell'art. 213 regio decreto 16 marzo 1942, n. 216 e art. 2, secondo comma della legge 17 luglio 1995, n. 400 si comunica che in data 3 settembre 2009 sono stati depositati nella cancelleria del Tribunale di Bologna il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto finale della liquidazione coatta amministrativa della Coop. Co.Se.T. Cooperativa Servizi Terziari S.c.r.l.

Il commissario liquidatore:
dott. Glauco Di Stefano

TC-09ABS5278 (A pagamento).



ALTRI ANNUNZI

*SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI*

HEXAL S.p.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)

Titolare: Hexal Spa - Via Paracelso 16 -20041 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: PANTOPRAZOLO Hexal

20, 40 mg compresse gastroresistenti - Confezioni: tutte -Codice AIC: 038253/M

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Numero procedura: NL/H/0728/001-002/IB/014

Modifica Tipo IB n. 37b: modifica di una specifica del prodotto finito - aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni

T-09ADD5323 (A pagamento).

HEXAL S.p.A

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)

Titolare: Hexal S.p.A., Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (MI)

Medicinale: METFORMINA Hexal 1000 mg compresse rivestite con film - Confezioni: tutte - Codice AIC: 036640/M

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Numero di procedura: DE/H/1806/001/IA/43

Modifica Tipo IA n. 15a - Aggiornamento di un certificato d'identità della Farmacopea europea relativo a metformina cloridrato, da parte di un produttore attualmente approvato Wanbury Limited, India R1-CEP 1998-079-Rev 03.

Medicinale: AZATIOPRINA Hexal 50 mg compresse rivestite con film - Confezioni: tutte - Codice AIC: 036292/M

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Numero di procedura: NL/H/326/02/IA/24

Modifica Tipo IA n. 20a - Modifica minore di una procedura di prova approvata relativamente all'identificazione del titanio diossido.

Numero di procedura: NL/H/326/02/IA/25

Modifica Tipo IA n. 5 - Modifica del nome di un sito di produzione da AMAREG GmbH a HAUPT PHARMA AMAREG GmbH.

Medicinale: BICALUTAMIDE Hexal 50 mg compresse rivestite con film

Confezioni: tutte - Codice AIC: 037725/M

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Numero di procedura: NL/H/739/01/IA/05

Modifica Tipo IA n. 29b - Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale di confezionamento primario da ALU/PVC/PVDC a ALU/ PVC/Aclar.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore
Dr.ssa Elena Marangoni

T-09ADD5423 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.

Sede Legale: in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00394900484

Modifica secondaria di un'Autorizzazione all'Immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n.274.

Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.

Specialità medicinale: ARVENUM 500 mg

Confezioni e numeri A.I.C.:

30 compresse rivestite con film - AIC n. 024552022

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE

Variazione IA n. 7a: aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario : P.B. Beltracchini S.r.l.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *GU* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Entrata in vigore del provvedimento: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman

T-09ADD5340 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.

Sede Legale: in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00394900484

Modifica secondaria di un'Autorizzazione all'Immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n.274.

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine (Francia)

Specialità medicinale: LOCABIOTAL

Confezioni e numeri A.I.C.:

Flacone da 15 ml - AIC n. 021939020

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE

Variazione IA n. 7a: aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario : P.B. Beltracchini S.r.l.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *GU* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Entrata in vigore del provvedimento: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman

T-09ADD5341 (A pagamento).



I.F.B. STRODER - S.r.l.

Sede Legale: in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00394900484

Modifica secondaria di un'Autorizzazione all'Immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n.274.

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine (Francia)

Specialità medicinale: PNEUMOREL

Confezioni e numeri A.I.C.:

0,2% Sciroppo, flacone da 150 ml - AIC: 024429019

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE

Variazione IA n. 7a: aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario: P.B. Beltracchini S.r.l.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *GU* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Entrata in vigore del provvedimento: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman

T-09ADD5342 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.

Sede Legale: in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00394900484

Modifica secondaria di un'Autorizzazione all'Immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n.274.

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine (Francia)

Specialità medicinale: TRIVASTAN

Confezioni e numeri A.I.C.:

tutte le confezioni autorizzate - AIC: 023241

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE

Variazione IA n. 7a: aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario: P.B. Beltracchini S.r.l.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *GU* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Entrata in vigore del provvedimento: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman

T-09ADD5343 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA s.r.l.

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 4 NOVEMBRE 2008.

CODICE PRATICA: N1A/09/1903

Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 - Bresso (MI)

Specialità medicinale: SEKI

"0,35% sciroppo" 1 flacone 200 ml - AIC 024427041

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:

IA n.32 a) Aggiunta della dimensione dei lotti del prodotto finito - fino a dieci volte la dimensione originale del lotto approvata al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

CODICE PRATICA: N1B/09/1317

Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 - Bresso (MI)

Specialità medicinale: SEKI

"0,35% sciroppo" 1 flacone 200 ml - AIC 024427041

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:

IB n.33 Modifica minore della produzione del prodotto finito.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini

T-09ADD5368 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA s.r.l.

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 4 NOVEMBRE 2008

Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 - Bresso (MI)

CODICE PRATICA: N1B/09/1083

Specialità medicinale: FLUIMUCIL MUCOLITICO

"200 mg compresse orosolubili" 30 compresse - AIC 034936094

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:

IB.42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito

da: Nessuna a: Conservare a temperatura non superiore a 30°C

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini

T-09ADD5339 (A pagamento).

Organon Italia S.p.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 2007, n. 274.

Titolare: N.V. ORGANON, Kloosterstraat, 6, 5349 AB OSS, Paesi Bassi. Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)



Specialità medicinale: DECA-DURABOLIN

Confezione e numero A.I.C.:

"50 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare",
1 siringa preriempita da 1 ml AIC 017712035

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003.

1) var. tipo IA 37a) -pratica nr. N1A/09/1746, restringimento dei limiti della specifica del prodotto finito a rilascio e a fine validità "Related Substances" "Other unspecified (each)" da: $\leq 1,0\%$ a: $\leq 0,5\%$;

2) var. tipo IB 37b) - pratica nr. N1B/09/1214, aggiunta specifica del prodotto finito a rilascio e a fine validità "Related Substances" "Total unspecified";

3) var. tipo IB 37b) e conseguente IB 38c) - pratica nr. N1B/09/1215, aggiunta specifica del prodotto finito a rilascio e a fine validità "Benzyl Alcohol Content" e relativa procedura di prova;

4) var. tipo IB 37b) e conseguente IB 38c) - pratica nr. N1B/09/1216, aggiunta specifica del prodotto finito a rilascio e a fine validità "Particulate Matter" e relativa procedura di prova.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa

T-09ADD5345 (A pagamento).

**Biomedica Foscama,
Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A.**

Sede Legale: Via Morolense 87, 03013 Ferentino (FR)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00408870582

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: ESAFOSFINA

Confezione e numeri di A.I.C.:

008783 per tutte le confezioni autorizzate.

Variazione Tipo IA n° 8a - Aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.A via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (FR)

Medicinale: IRRODAN

Confezione e numeri di A.I.C.:

024641 per tutte le confezioni autorizzate.

Variazione Tipo IA n° 8a - Aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.A via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (FR)

Medicinale: TAD

Confezione e numeri di A.I.C.:

027154 per tutte le confezioni autorizzate.

Variazione Tipo IA n° 8a - Aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.A via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (FR)

Medicinale: PSYCOTON

Confezione e numeri di A.I.C.:

025039090 - 3g granulato per soluzione orale, 30 bustine.

Variazione Tipo IA n. 34a2 - Riduzione del componente del sistema di aromatizzazione del prodotto finito.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore
Dr.a Marina Manara

T-09ADD5430 (A pagamento).

**Biomedica Foscama,
Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A.**

Sede Legale: Via Morolense 87, 03013 Ferentino (FR)

Codice Fiscale: n. 00408870582

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

Specialità medicinale: FLUCOMICIN

Confezione: "100 mg capsule rigide" - 10 capsule

AIC n. 038585105/M, classe S.S.N. "A" - Prezzo: Euro 39,15.

Confezione: "150 mg capsule rigide" - 2 capsule

AIC n. 038585170/M, classe S.S.N. "A" - Prezzo: Euro 13,44.

Confezione: "200 mg capsule rigide" - 7 capsule

AIC n. 038585194/M, classe S.S.N. "A" - Prezzo: Euro 51,00.

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni previste ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista dall'art. 13, D.L. 39 del 28 aprile 2009, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore
Dr.a Marina Manara

T-09ADD5346 (A pagamento).

SANDOZ BV

Rappresentante per l'Italia:

Sandoz Spa

Origgio (VA) - Largo U. Boccioni, 1

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.274

Titolare: Sandoz BV - Veluwezoom 22 - 1327 - AH Almere (Olanda)

Medicinale: OMEPRAZOLO SANDOZ BV 40 mg polvere per soluzione per infusione

Codice AIC medicinale: 038187/M. Confezioni: Tutte.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:

Procedura Europea n. NL/H/719/01/IB/003

Modifica Tipo IB n. 11c - Modifica della dimensione dei lotti del principio attivo o del prodotto intermedio. Superiore a dieci volte la dimensione originaria del lotto approvata con l'autorizzazione all'immissione in commercio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni

T-09ADD5379 (A pagamento).

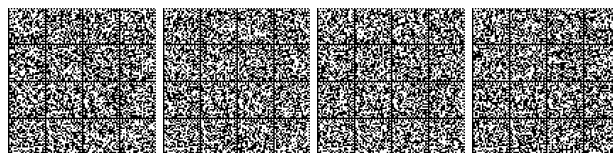
SANDOZ S.p.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)

Titolare: Sandoz Spa - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

Medicinale: AZITROMICINA Sandoz GmbH

200 mg/5 ml polvere per sospensione orale- Confezioni: TUTTE - Codice AIC: 037907/M



Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:

Numero di procedura: NL/H/0886/02/IA/011

Modifica Tipo IA n. 15a - Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea aggiornato da parte del produttore approvato Sandoz Spain (R0-CEP 2002 - 257 - Rev. 03).

Medicinale: NEMEZID

200 mg/5 ml polvere per sospensione orale- Confezioni: TUTTE
- Codice AIC: 037975/M

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:

Numero di procedura: NL/H/0957/001/IA/006

Modifica Tipo IA n. 15a - Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea aggiornato da parte del produttore approvato Sandoz Spain (R0-CEP 2002 - 257 - Rev. 03).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni

T-09ADD5322 (A pagamento).

Pensa Pharma S.p.A.

Sede Legale: Via Ippolito Rosellini, 12
20124 Milano

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02652831203

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Medicinale: ALENDRONATO PENZA

Confezioni e numeri di A.I.C.: 038007 /M per tutte le confezioni autorizzate.

MRP n. NL/H/0821/002-003/IA/003

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003 - tipo IA 23b): Modifica dell'origine dell'eccipiente magnesio stearato: da origine animale a origine vegetale.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Procuratore Speciale
Dott. Roberto De Benedetto

T-09ADD5369 (A pagamento).

IODOSAN S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05085580156

Modifiche Secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Titolare: Iodosan S.p.A. - Via Zambelletti s.n.c. - Baranzate (MI)

Medicinale: GOCCEMED - Confezione: "5 g/100 ml Gocce per Mucosa Orale" Flacone 30 ml - AIC 001802026

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Codice Pratica N1A/09/2102 - Depositata il 07.08.2009.

Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del sito di produzione del principio attivo: MITSUI & Co. Ltd - Giappone

Codice Pratica N1A/09/2106 - Depositata il 07.08.2009.

Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del sito di produzione del principio attivo: SQM NITRATE SALES INT. - Belgio

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali

T-09ADD5380 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Procedura di MR UK/H/287/1-2-3-4-5-6/IA/58

Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - Via Zambelletti s.n.c. - Baranzate (MI)

Medicinale: NIQUITIN relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:

Modifica Tipo IA n. 15a: To register an updated EDQM certificate of suitability for the active substance Nicotine.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali

T-09ADD5381 (A pagamento).

Angenerico S.p.A.

Roma, Via Nocera Umbra, 75

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002

MODIFICA SECONDARIA DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALE PER USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma

MEDICINALE: IBUPROFENE ANGENERICO

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:

12 compresse rivestite da 200 mg (AIC n. 034178018) - 24 compresse rivestite da 200 mg (AIC n. 034178020)

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:

Tipo IA35a: "Modifica del peso dello strato di copertura delle compresse".

TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani

T-09ADD5320 (A pagamento).



ANGENERICO S.p.A.

*Società sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S. p. A.*

Sede Legale: Via Nocera Umbra 75 - 00181 Roma
Codice Fiscale: 07287621002

**PUBBLICAZIONE DI RIDUZIONE
DEL PREZZO AL PUBBLICO DI MEDICINALI**

In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, si comunicano di seguito le riduzioni del prezzo al pubblico del seguente medicinale:

Pravastatina Angenerico 10 compresse da 20 mg AIC
n. 037458407/M classe A nota 13 2.96 Euro

Pravastatina Angenerico 14 compresse da 40 mg AIC
n. 037458686/M classe A nota 13 10.20 Euro

I suddetti prezzi, che non includono le riduzioni del 5% e la riduzione del 12% di cui alle determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 27/09/06, né della riduzione temporanea del 12% prevista dall'art. 13, D.L. 39 del 28 aprile 2009, entreranno in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Procuratore Speciale:
Dott. Gianfranco Giuliani

T-09ADD5383 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Manuzio, 7 - 20124 Milano.

Specialità medicinale: SIMVASTATINA DOC Generici

Confezioni e numeri AIC:

Tutte le confezioni - AIC n. 037340/M

Procedure Europee numero: NL/H/587/01-03/IA/019, NL/H/587/01-03/IA/016, NL/H/587/01-03/IA/018

Modifiche:

5. Modifica del nome di un produttore del prodotto medicinale finito

Da: Jaba Farmaceutica SA

A: Atlantic Pharma Produções Farmacêuticas S.A.

15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo da parte di un produttore attualmente autorizzato: Biocon Limited

Da: CoS n. R0-CEP 2001-388-Rev. 04

A: CoS n. R1-CEP 2001-388-Rev. 00

15.b.2 Presentazione di un nuovo certificato d'idoneità della Farmacopea Europea relativo al principio attivo da parte di un nuovo produttore: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd - Cos n. R1-CEP 2002-172-Rev. 02

Specialità medicinale: ZOLPIDEM DOC Generici

Confezioni e numeri AIC:

Tutte le confezioni - AIC n. 038927/M

Procedure Europee numero: NL/H/1435/01-02/IA/001, NL/H/1435/01-02/IB/003

Modifiche:

15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo da parte di un produttore attualmente autorizzato: Divi's Laboratories Limited

Da: DMF

A: CoS n. R0-CEP 2006-105-Rev. 00

42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani

T-09ADD5402 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Trasferimento di titolarità e variazioni

Con determinazione di variazione UPC n. 122 del 07/09/2009 la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIRTAZAPINA AUROBINDO PHARMA ITALIA, Procedura Europea numero DE/H/0987/002/DC, AIC n. 038546/M tutte le confezioni, fino ad ora registrata a nome della società AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.r.l., con sede legale Vicolo San Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano (IT) è trasferita alla società: DOC Generici S.r.l., via Manuzio 7, 20124 Milano, con codice fiscale n. 11845960159.

Contestualmente risultano autorizzate le seguenti modifiche secondarie all'autorizzazione all'immissione in commercio della medesima specialità medicinale, apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

Procedure Europee numero: DE/H/0987/002/IB/002, DE/H/0987/002/IA/010

Confezioni e numeri AIC:

Tutte le confezioni - AIC n. 038546/M

Modifiche:

2. Modifica del nome del prodotto medicinale

Da: MIRTAZAPINA AUROBINDO PHARMA ITALIA

A: MIRTAZAPINA DOC

8.b.2 Sostituzione di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, Incluso il controllo dei lotti

Da: TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Germany

A: APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani

T-09ADD5403 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Manuzio, 7 - 20124 Milano

Specialità medicinale: FOSFOMICINA DOC

Confezioni e numeri AIC:

Tutte le confezioni - AIC 038516



Modifica:

18. Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente equivalente

Da: sodio citrato (E331) 270 mg

A: calcio idrossido (E526) 270 mg

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani

T-09ADD5401 (A pagamento).

CRINOS S.p.A.

Sede Legale: in Via Pavia 6- I-20136-Milano

Codice Fiscale n. 03481280968

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274

Titolare: CRINOS S.p.A.

Specialità Medicinale: HIRUDOID

Numeri A.I.C. e Confezioni : 010386 - In tutte le confezioni.

Codice pratica: N1A/09/2053

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Tipo IA n. 4: Modifica del nome del produttore del principio attivo da Sankyo Manufacturing France Sarl a Daichii Sankyo Altkirch Sarl.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchioli

T-09ADD5426 (A pagamento).

EG. S.p.A

Sede Legale: in Via D. Scarlatti, 31- I-20124-Milano

Codice Fiscale n. 12432150154

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274

Titolare: EG. S.p.A

Specialità Medicinale: LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG

Numeri A.I.C. e Confezioni : 038700 - In tutte le confezioni.

Procedura europea n° NL/H/0454/002/IA/025

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Tipo IA n. 15a:

Presentazione CEP aggiornato da produttore autorizzato PLIVA HRVATSKA D.O.O. da CEP n.R1-CEP 2001-304-Rev 00 a CEP n.R1-CEP 2001-304-Rev 01.

Specialità Medicinale: VENLAFAXINA EUROGENERICI

Numeri A.I.C. e Confezioni : 038884 - In tutte le confezioni.

Procedura europea n° DE/H/1489/001/IB/003

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Tipo IB n. 2: Modifica del nome del prodotto medicinale in Germania in Venlafaxin Billix.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchioli

T-09ADD5427 (A pagamento).

B. Braun Milano - S.p.a.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Titolare di A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, Melsungen (Germania).

Specialità medicinale: STEROFUNDIN B. BRAUN.

Procedura di Mutuo Riconoscimento: NL/H/0545/001/IA/018.

Codice A.I.C. medicinale: 036880 - Confezioni: tutte.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Modifica Tipo IA n. 4 - Modifica del nome e/o indirizzo del produttore del principio attivo qualora non sia disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea Europea.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministratore delegato:
Luigi Boggio

TC-09ADD5269 (A pagamento).

NEOPHARMED - S.r.l.

Sede legale in Roma, via G. Fabbri n. 6

Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

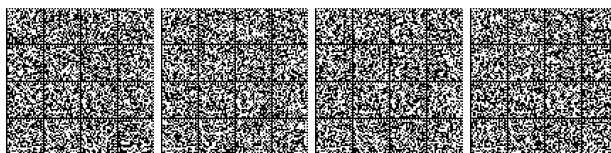
In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.P.E. del 26 febbraio 1998 - Riduzione, si comunica il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.	Classe	Prezzo
FINASTID	5 mg 15 cpr	028309019	A	11,97

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni del 5% di cui alla determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, sarà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

TC-09ADD5326 (A pagamento).



NEOPHARMED - S.r.l.

Sede legale in Roma, via G. Fabbri n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 274). Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0687/02-03/IA/024.

Specialità medicinale: ZOCOR.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 027216011;

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 027216023;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027216098.

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: variazione di tipo IA all'autorizzazione del prodotto medicinale ZOCOR:

Tipologia 9: Eliminazione di Iberfar, Portogallo, registrato precedentemente come stabilimento di produzione, confezionamento e rilascio dei lotti per Zocor 10 mg e 20 mg compresse per il Portogallo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

TC-09ADD5327 (A pagamento).

RAMINI - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Di Vallerano n. 96
Codice fiscale n. 00466350428

Modifica secondaria di una autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Titolare: Ramini S.p.a., via Di Vallerano n. 96, 00128 Roma.

Specialità medicinale: SAQUAT.

Confezione - N. A.I.C.: «0,1% soluzione cutanea» flacone 250 ml - A.I.C. n. 032275012.

Confezione - N. A.I.C.: «0,1% soluzione cutanea» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 032275024.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003 (decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 35).

Modifica numero 2 Tipo IB «Modifica del nome del prodotto medicinale» da SAQUAT a SILVERMED.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La modifica decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Si fa presente altresì che per le confezioni sospese per mancata commercializzazione l'efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il Legale rappresentante:
Bartomioli Giuseppe

TC-09ADD5292 (A pagamento).

ALTASELECT - S.r.l.

San Giovanni Lupatoto (VR), via XXIV Maggio n. 62/A

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Titolare: Altaselect S.r.l., via XXIV Maggio n. 62/A, 37057, San Giovanni Lupatoto (VR).

Medicinale: BUPISOLVER.

Confezione e numero di A.I.C.:

033813 per tutte le confezioni approvate.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Variazione tipo IB n.37b - Modifica di una specifica del prodotto finito in merito alle impurezze di degradazione note, non note e, totali e conseguente tipo IB n. 38c modifica di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova.

Medicinale: MEPISOLVER.

Confezione e numero di A.I.C.:

033811 per tutte le confezioni approvate.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Variazione tipo IB n. 37b - Modifica di una specifica del prodotto finito in merito alle impurezze di degradazione note, non note e totali e conseguente tipo IB n. 38c modifica di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il procuratore: Sante Di Renzo

TS-09ADD5290 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbri n. 6
Capitale sociale € 231.000,00 interamente versato

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 274). Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0687/02-03/IA/024.

Specialità medicinale: LIPONORM.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 027228016;

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 027228028;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027228079.

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: variazione di tipo IA all'autorizzazione del prodotto medicinale LIPONORM:

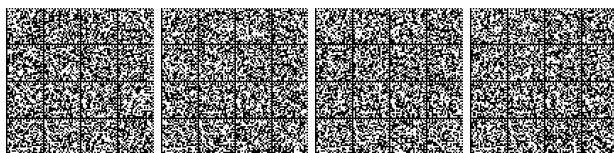
Tipologia 9: Eliminazione di Iberfar, Portogallo, registrato precedentemente come stabilimento di produzione, confezionamento e rilascio dei lotti per Liponorm 10 mg e 20 mg compresse per il Portogallo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

TC-09ADD5328 (A pagamento).



ISTITUTO GENTILI - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbri n. 6
Capitale sociale € 231.000,00 interamente versato

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.P.E. del 26 febbraio 1998 - Riduzione, si comunica il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.	Classe	Prezzo
GENALEN 70	70 mg 4 cpr	034172054/M	A79	25,72

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni del 5% + 5,2% di cui alla determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, sarà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

TC-09ADD5330 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbri n. 6
Capitale sociale € 231.000,00 interamente versato

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.P.E. del 26 febbraio 1998 - Riduzione, si comunica il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.	Classe	Prezzo
GENAPROST	5 mg 15 cpr	028371019	A	11,92

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni del 5% di cui alla determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, sarà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

TC-09ADD5331 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbri n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 274). Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0687/02-03/IA/024.

Specialità medicinale: SINVACOR.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

- «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 027209016;
- «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 027209028;
- «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027209105.

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: variazione di tipo IA all'autorizzazione del prodotto medicinale SINVACOR:

Tipologia 9: Eliminazione di Iberfar, Portogallo, registrato precedentemente come stabilimento di produzione, confezionamento e rilascio dei lotti per Sinvacor 10 mg e 20 mg compresse per il Portogallo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

TC-09ADD5332 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbri n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.P.E. del 26 febbraio 1998 - Riduzione, si comunica il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.	Classe	Prezzo
PROSCAR	5 mg 15 cpr	028308017	A	11,97

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni del 5% di cui alla determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, sarà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

TC-09ADD5333 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Specialità Medicinale: Ratacand

Confezioni e numero A.I.C.: tutte - AIC n. 033577.../M

Variazione Tipo IA n° 8.b.1 - Aggiunta del sito Brecon Pharmaceuticals Limited - Forest Road - Hay-on-Wye, Hereford, UK per il rilascio dei lotti - Procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/197/01-05/IA/069 conclusasi in data 21.08.2009.

Variazione Tipo IA n° 8.b.1 - Aggiunta del sito Brecon Pharmaceuticals Limited - Wye Valley Business Park Brecon Road - Hay-on-Wye, Hereford, UK per il rilascio dei lotti - Procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/197/01-05/IA/070 conclusasi in data 28.08.2009.

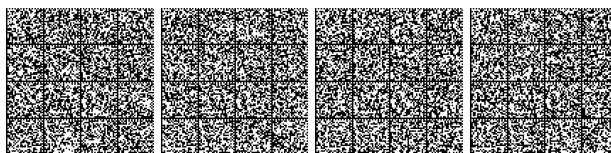
Variazione Tipo IA n° 8.b.1 - Aggiunta del sito AstraZeneca GmbH - Tinsdaler Weg 183- Wedel, Germany per il rilascio dei lotti - Procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/197/01-05/IA/071 conclusasi in data 09.09.2009.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

T-09ADD5429 (A pagamento).



AstraZeneca S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Specialità Medicinale: Diprivan

Confezioni e numeri A.I.C.:

"10 mg/mL emulsione iniettabile per uso endovenoso" - 5 fiale da 20 ml - AIC n. 026114013; "10 mg/mL emulsione per infusione" - 1 flacone da 50 ml - AIC n. 026114025; "10 mg/mL emulsione per infusione" - 1 flacone da 100 ml - AIC n. 026114037; "10 mg/mL emulsione per infusione" - 1 siringa preriempita da 20 ml - AIC n. 026114049 - sospesa (*); "10 mg/mL emulsione per infusione" - 1 siringa preriempita da 50 ml - AIC n. 026114052; "20 mg/mL emulsione per infusione" - 1 siringa preriempita da 10 ml - AIC n. 026114064 - sospesa (*); "20 mg/mL emulsione per infusione" - 1 siringa preriempita da 50 ml - AIC n. 026114076; "20 mg/mL emulsione per infusione" - 1 flacone da 50 ml - AIC n. 026114088; "10 mg/mL emulsione per infusione" - 5 flaconi da 20 ml - AIC n. 026114090.

Variazione Tipo IA 5 - Modifica del nome e/o dell'indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito.

Da: AstraZeneca S.p.A. - 20040 Caponago (Milano) - Italy

A: Corden Pharma S.p.A. - 20040 Caponago (Milano) - Italy

Depositata in data 07.08.2009

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

T-09ADD5319 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155

AVVISO DI RETTIFICA

In riferimento all'inserzione T-09ADD5238 della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 12 settembre 2009 alla pag. 25 riguardante la specialità medicinale MERREM dove è scritto: Variazione Tipo IA 5 - Modifica del nome e/o indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito.

Aggiungere:

Da: AstraZeneca S.p.A. - 20040 Caponago (Milano) - Italy

A: Corden Pharma S.p.A. - 20040 Caponago (Milano) - Italy

Resta invariato il resto.

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

T-09ADD5382 (A pagamento).

UCB PHARMA S.p.A.

Sede Legale: Via Gadames, 57 - 20151 Milano

AVVISO DI RETTIFICA

"Nell'avviso T-08ADD3592 riguardante UCB Pharma S.p.A. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149, Parte Seconda del 18 dicembre 2008, alla pagina 42, laddove è scritto: "Tipo IB n. 38c" leggesi: "Tipo IB n. 13b".

Un Procuratore:
Dr.ssa Laura Chiodini

T-09ADD5428 (A pagamento).

INDICE

DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI

CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO

	PAG
AGRIFOLIO S.P.A.	1
BARNI CARLO S.P.A.	4
C.O.P. Vini Finanziaria S.p.A.	2
CITTÀ DEL FARE Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli Società Consortile per azioni	3
DUCATI DESMO FINANCE 1 S.R.L.	4
DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.	4
Mid Industry Capital S.p.A.	3
Mid Industry Capital S.p.A.	3
NACIONAL MOTOR, S.A., Società unipersonale	
in PIAGGIO & C. - S.p.a.	5
SICILIA TORRE MACAUDA - Coop a r.l.	3
SPIC - Società Progettazioni Installazioni Costruzioni - S.p.a.	4
UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.c.p.a.	2
VILLAGGIO SOLE ALTO - S.p.a.	2
VILLAGGIO VALSOLE - S.p.a.	2

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2009-GU2-107) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





**PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”**

È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale – Parte II e Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:

— per corrispondenza, inviando il testo a:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufficio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA

— direttamente presentando il testo allo:

SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA

— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l'indicazione *INSERZIONI: CONCESSIONARI* oppure www.gazzettaufficiale.it/librerieconcessionarie.jsp



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

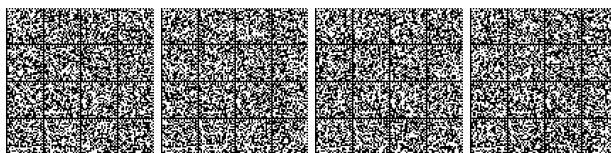
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



5^a SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* viene effettuata il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 - Roma).

I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l'applicazione di una marca da Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all'atto della presentazione o dell'invio.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. **16715047** intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - ROMA.

Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causa del versamento.

Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in contanti. Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi dovranno seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell'avviso di «convocazione di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell'«avviso d'asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.

Nella richiesta d'inserzione per le «convocazioni d'assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta prioritaria una copia del fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è riportata l'inserzione.

TARIFFE (*)

A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.

Annunzi commerciali

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga

(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

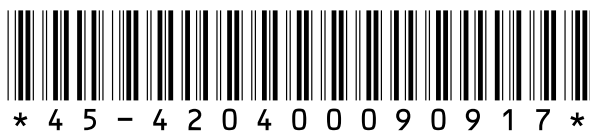
€ 7,95

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all'utilizzo dell'intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 20%.





€ 2,00

